

COMUNE DI PADRIA

(Provincia di Sassari)

Contratto collettivo integrativo – Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri – Esercizio 2018.

Il sottoscritto Dott. Valerio Scanu, Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

esaminati

- la determinazione n. 383 emessa in data 05/10/2018 dal Responsabile del Servizio avente per oggetto *"Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL 21/05/2018;*
- il verbale n. 01 del 22/10/2018 redatto dalla Delegazione trattante CCNNL 01.04.1999 (Regioni Autonomie Locali) per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) -Anno 2018;
- la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario/personale, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

visti

- l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:
"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- L'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:
"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del

trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2017;

CERTIFICA

Che i costi della contrattazione decentrata per l’esercizio 2018, ammontanti a complessivi € 29.908,26 di cui € 25.060,20 per la parte stabile ed € 4.848.06 per la parte variabile, in ragione annua sono compatibili con i vincoli di bilancio e/o quelli derivanti dall’applicazione delle vigenti norme.

Padria, 26 ottobre 2018

IL REVISORE

Dott. Valerio Scanu

